

Codice A1618A

D.D. 10 aprile 2024, n. 242

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nei Comuni di Vezza d'Alba e Monteu Roero (CN), località Sanche. Richiedente: Ferrero Maria Rosa impresa individuale (P. IVA 03089360048).**



**ATTO DD 242/A1618A/2024**

**DEL 10/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nei Comuni di Vezza d'Alba e Monteu Roero (CN), località Sanche. Richiedente: Ferrero Maria Rosa impresa individuale (P. IVA 03089360048).

In data 28/04/2023, (ns. Prot. n. 61193), è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP del Comune di Vezza d'Alba, dalla Sig.ra Ferrero Maria Rosa, in qualità di legale rappresentante della ditta Ferrero Maria Rosa impresa individuale, avente sede in Vezza d'Alba (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di area boscata volti al recupero dei terreni a uso vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Monteu Roero e Vezza d'Alba (località Sanche), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vezza d'Alba, Fg. 9, mappali 345, 397, 399, 515, 541, 542, Fg. n. 10, mappali 760, 762, 764, nonché nel Comune di Monteu Roero, Fg. n. 29, mappale 446, interessante una superficie modificata/trasformata di 5.451 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a circa 8.223 mc.

L'istanza su modello regionale pervenuta non conteneva tutti i dati necessari per l'espletamento dell'istruttoria endoprocedimentale, mentre la documentazione progettuale pervenuta risulta priva delle tavole allegate che sono previste dalla normativa a corredo delle relazioni progettuali. Pertanto il Settore scrivente, con propria nota Prot. n. 117427 del 06/09/2023 ha richiesto al SUAP del Comune di Vezza d'Alba una verifica relativamente alla documentazione trasmessa a questo Ufficio, verificando con il proponente la completezza documentale.

In data 13/10/2023 (ns. Prot. n. 136272) è pervenuta da SUAP competente la documentazione atta a rendere procedibile l'istanza.

Pertanto, completata la documentazione progettuale di cui trattasi, a firma di tecnici abilitati, la

stessa è risultata così composta:

- > istanza regionale compilata
- > relazione tecnica illustrativa
- > relazione tecnica forestale
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica.

Dalla documentazione sopra citata si evince un errore di compilazione dell'istanza iniziale; le particelle catastali oggetto di intervento risultano le medesime, ma la superficie complessiva di intervento è pari a 7.626 mq (di cui 5.451 mq boscati) ed i movimenti terra (scavi e riporti) risultano pari a 8.223,40 mc.

Il Settore scrivente ha richiesto al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) il contributo tecnico geologico necessario per completare l'iter istruttorio con nota Prot. n. 138221 del 17/10/2023.

A seguito di sopralluogo istruttorio congiunto da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) e del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) avvenuto in data 14/11/2023, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) ha segnalato i motivi ostativi alla prosecuzione dell'istruttoria con nota pervenuta il 28/11/2023 (ns. Prot. n. 168034).

Su tali basi, il Settore scrivente, con propria nota Prot. n. 175728 del 11/12/2023, ha proposto al SUAP competente di comunicare al richiedente i motivi ostativi di cui sopra.

Il SUAP medesimo, in data 13/12/2023, ha trasmesso all'interessato la comunicazione del Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Con nota pervenuta direttamente dal consulente tecnico del proponente in data 11/01/2024 (ns. Prot. n. 4113), è stata richiesta la proroga di 20 giorni al termine stabilito per la consegna della documentazione difensiva.

Relativamente alla stessa, questo Ufficio ha proposto al SUAP competente la concessione della proroga richiesta con nota Prot. n. 10008 del 19/01/2024, fatte salve le verifiche da parte dello stesso delle tempistiche come da normativa vigente.

Con nota pervenuta direttamente dal consulente tecnico del proponente in data 05/03/2024 (ns. Prot. n. 40493), è stata trasmessa la documentazione difensiva; la stessa è stata inoltrata al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) con nota Prot. n. 43960 del 11/03/2024.

In data 05/04/2024 (n.s Prot. n. 63987) è pervenuto dal Settore sopra citato il parere geologico tecnico favorevole con prescrizioni.

Successivamente, a seguito di colloquio telefonico intervenuto con il consulente tecnico, lo stesso, con PEC pervenuta in data 09/04/2024 (ns. Prot. n. 66053), ha fornito ulteriori precisazioni relative all'inquadramento catastale, nonché all'entità delle superfici oggetto di trasformazione e dei movimenti terra.

Dalla PEC medesima si evince, pertanto, che l'area di intervento risulta la seguente:

- le particelle catastali oggetto di intervento sono: Comune di Monteu Roero, Fg. 29, mappale 446p, Comune di Vezza d'Alba, Fg.10, mappali 760, 762p, 764p, Fg. 9, 397, 399p, 515p, 541p;
- le superficie oggetto di intervento definitive sono pari a 5.460 mq, di cui 3.520 mq boscati;
- i movimenti terra (scavi e riporti) sono pari a 8.223,40 mc.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata oggetto di trasformazione è occupata da boschi della Categoria forestale dei Robinieti (RB10X), con una porzione assolutamente minoritaria di Pineta di Pino silvestre (PS90X). Dal sopralluogo istruttorio è emerso che i Robinieti costituiscono la categoria forestale effettivamente presente sull'appezzamento oggetto della trasformazione; pertanto, tenuto conto che, secondo quanto previsto dal comma 7, lett. c) dell'art. 19 della L.R. 4/2009, si deroga dall'obbligo di compensazione per la categoria forestale dei Robinieti, l'intervento in parola è non soggetto agli obblighi di compensazione precedentemente citati.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 05/04/2024 (ns. Prot. n. 63987), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali -

Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Ferrero Maria Rosa, in qualità di legale rappresentante della ditta Ferrero Maria Rosa impresa individuale (P. IVA 03089360048), avente sede in Vezza d'Alba (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per l'intervento di impianto di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Vezza d'Alba e Monteu Roero (località Sanche), e interessante una superficie modificata/trasformata di 5.460 mq, di cui 3.520 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a ca. 8.223 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vezza d'Alba, Fg. 9, mappali 397, 399, 515, 541, Fg. n. 10, mappali 760, 762, 764, Comune di Monteu Roero, Fg. n. 29, mappale 446, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza nonché tutte le integrazioni pervenute, il tutto agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

*Prescrizioni di carattere forestale:*

- 1) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
- 2) durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
- 3) il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

*Prescrizioni di carattere generale:*

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 3) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 4) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 5) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare

la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

6) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it), nonché ai Nuclei Carabinieri-Forestale di Alba e Bra dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del Provvedimento autorizzativo del SUAP del Comune di Vezza d'Alba** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere in deroga rispetto agli obblighi di compensazione ex art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i..

L'interessato è tenuto a **dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente; lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi**;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al SUAP del Comune di Vezza d'Alba.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



**Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo**

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B  
(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1143/ 2023C

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.  
Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo da bosco ad impianto vigneto – Pratica SUAP n.30/2022 in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nei comuni di Vezza d’Alba e Monteu Roero, località Sanche  
Proponente: Azienda agricola Ferrero Maria Rosa  
**Parere geologico-tecnico**

Premesso che:

- il Settore Tecnico Piemonte Sud in data 16/10/2023 (ns prot. 43818/A1816B) ha richiesto il parere geologico–tecnico, per l’istanza in oggetto, volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, nei Comuni di Vezza d’Alba e Monteu Roero (CN) località Sanche, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- a seguito dell’esamina della pratica e delle risultanze del sopralluogo congiunto con funzionari del Settore Tecnico Piemonte Sud effettuato in data 14/11/2023, con nota prot. n.51163/A1816B del 26/11/2023 il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, viste le marcate incongruenze progettuali e il peculiare assetto morfologico del versante, comunicava la necessità di apportare le opportune modifiche alla documentazione progettuale;
- il Settore Tecnico Piemonte Sud in data 11/12/2023 (ns. prot. 53053/A1816B) ha comunicato al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.;
- successivamente codesto Settore in data 11/03/2024 (ns. prot. 12686/A1816B) ha trasmesso al Settore Tecnico Regionale – Cuneo tali revisioni progettuali.

Esaminata la documentazione allegata all’istanza e la successiva revisione, comprensiva dei vari elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi, che comprendono sinteticamente:

- relazione tecnica,
- relazione geologica (aggiornamento febbraio 2024 - geol. Marco Lano),
- tavole di progetto allegate alla relazione geologica (febbraio 2024),
- relazione forestale (aggiornamento febbraio 2024 - dott. for. Marco Alasia).

Il progetto in esame si riferisce alla modificazione/trasformazione d’uso del suolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, suddivisa in due lotti separati da una fascia alberata. In sintesi l’intervento consiste in movimenti terra per l’impianto di un vigneto, su una superficie



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

aggiornata pari a di 5.460 m<sup>2</sup> (stalcio di 1.600 m<sup>2</sup> da progetto originale), di cui 3.520 m<sup>2</sup> di superficie boscata, e per un volume totale movimentato (da domanda originale), comprensivo di scavi e riporti, pari a 8.223,40 m<sup>3</sup>.

Sono previsti:

- lavori di livellamento delle aree che prevedono scavi nella porzione alta del versante e la posa di riporti verso la base del pendio (esclusi i profili D-D' ed E-E' stralciati);
- opere di raccolta e allontanamento delle acque sotterranee con drenaggi profondi (n.3 trincee drenanti disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza a profondità non superiore a 2,0 m) che recapiteranno il deflusso all'interno dell'impluvio naturale;
- lavori di regimazione delle acque superficiali tramite la realizzazione fossi livellati.

Considerato che il substrato roccioso, rappresentato della "Formazione della Sabbie d'Asti" (costituite da alternanze di sabbie e siltiti localmente marnose) è celato da uno strato superficiale di terreni sciolti eluvio-colluviale (spessore variabile da 0,50 m in sommità del pendio a 2,50 m alla base dello stesso) costituito dal terreno sabbioso con limo e argilla subordinati, come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato; che nel vigente P.R.G.C. di Vezza d'Alba l'area ricade nelle classi urbanistica di pericolosità geomorfologica elevata – molto elevata (Classe III-Ac e Classe III indifferenziata), all'interno di un movimento franoso perimetrato come Fa (frana attiva, tipologia superficiale/soils slip) secondo le NTA del PAI; che non sono presenti aree inondabili; l'intervento risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Puntualizzando che l'istruttoria, svolta esclusivamente in merito agli aspetti geologico – tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso,

si esprime **parere favorevole** - per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni forestali - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo finalizzate alla realizzazione di un vigneto da parte dell'Azienda Agricola Ferrero Maria Rosa, sulle aree richieste, indicate nell'istanza di superficie complessiva pari a circa 5.460 m<sup>2</sup>, di cui circa 3.520 m<sup>2</sup> boscata, e movimenti terra, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Monteu Roero, Foglio 29 mappale n. 446, comune di Vezza d'Alba, Foglio 9 mappali n. 397, 399p, 541p, 515p, e Foglio 10 mappali 760p, 762p, 764p (Figura 2 - Relazione Forestale aggiornata).

Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto che si conserva agli atti, può essere valutato compatibilmente per un'estensione minore rispetto a quanto richiesto, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni:



**Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo**

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- 1 dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazione geologica aggiornata di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- 2 dovrà essere controllata la regimazione delle acque e l'efficienza dei fossi livellari, sia durante i lavori che successivamente nel tempo, monitorandone il corretto assorbimento, evitando fenomeni di dissesto. In caso di necessità dovranno essere previsti ed autorizzati adeguati lavori integrativi di sistemazione del versante;
- 3 lo scarico delle acque superficiali e profonde raccolte dovrà essere effettuato in modo da non arrecare danni alle proprietà limitrofe, con recapito nell'impluvio naturale esistente (come indicato in progetto);
- 4 le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi ben livellati e compattati di massimo 50 cm;
- 5 eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- 6 le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre i 60 centimetri di profondità;
- 7 le interfile dell'impianto del vigneto dovranno essere disposte seguendo le curve di livello e mantenute tutte stabilmente inerbite;
- 8 l'inerbimento delle interfile dovrà essere accelerato tramite apposite tecniche come idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione delle trasformazioni d'uso del suolo; nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- 9 sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Settore  
Ing. Monica Amadori

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti:  
Geol. M. Grazia Gallo - 0171321924  
Arch. Marco Rozio - 0171321933*